

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI
ANALISI DEI DATI IRPEF
ANNO D'IMPOSTA 2014

Persone fisiche

*Persone fisiche titolari di partita Iva**

*Persone fisiche in base al reddito prevalente**

*Società di persone**

*in allestimento (pubblicazione prevista per il 31 maggio 2016)

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

1. Introduzione e principali novità	3
2. Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata	5
3. 730 precompilato	10
4. Analisi territoriale del reddito dichiarato	14
5. Tipologie di redditi dichiarati	16
5.1 Redditi da lavoro dipendente, pensione, da partecipazione e da esercizio di attività economica ...	16
5.2 Redditi fondiari	23
5.2.1 Redditi fondiari imponibili	23
5.2.2 Redditi fondiari non imponibili	24
5.2.3 Redditi da immobili soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)	25
6. Alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione sostitutiva e contributo di solidarietà	27
6.1 Somme erogate per incremento di produttività	27
6.2 Contributo di solidarietà	28
7. L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef	29
8. Bonus Irpef 80 euro	30
9. Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere	31
9.1 Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie)	31
9.2 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)	32
10. Deduzioni e detrazioni	33
11. Alcune tipologie di contribuenti	38
11.1 Dipendenti	38
11.2 Pensionati	40

Persone fisiche

1. INTRODUZIONE E PRINCIPALI NOVITÀ

Il Dipartimento delle Finanze pubblica le statistiche fiscali delle dichiarazioni Irpef, relative alla totalità delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2014 dopo sei mesi dal termine di presentazione di Unico PF (settembre 2015).

Il continuo perfezionamento dell'attività di acquisizione delle dichiarazioni, volto a recepire quelle pervenute a ridosso della data di pubblicazione delle statistiche fiscali, garantisce una maggiore completezza delle informazioni nella banca dati statistica.

La navigazione dinamica dei dati fiscali alla voce Irpef, è arricchita di ulteriori informazioni che colgono alcuni aspetti oggetto di continue modifiche normative nel corso degli anni.

In particolare viene evidenziato il bonus Irpef di 80 euro mensili, erogato a partire da maggio 2014 e riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 26.000 euro ed imposta relativa al reddito da lavoro dipendente superiore alla relativa detrazione; oltre all'importo erogato dal sostituto viene esposta sia la quota eventualmente fruita in sede di dichiarazione sia quella da restituire in quanto non spettante. La tematica relativa ai redditi di terreni e fabbricati non imponibili ai fini Irpef¹ e delle addizionali in virtù del principio di sostituzione IMU-Irpef ha risentito della modifica in materia di IMU che prevede da quest'anno la tassazione sull'abitazione principale soltanto per quelle di 'lusso' (categoria A/1, A/8 e A/9). Pertanto il reddito da abitazione principale non di 'lusso' torna a concorrere alla formazione del reddito complessivo, dando comunque diritto ad una deduzione di pari importo che di fatto ne sterilizza l'effetto ai fini dell'imposta. Nelle tavole statistiche relative alla tassazione sostitutiva (cedolare secca), applicata in via opzionale agli immobili ad uso abitativo dati in locazione, l'aliquota agevolata del 15% scende nel 2014 al 10% e viene estesa alle locazioni nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione.

Si ricorda che tali redditi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini della tassazione ordinaria Irpef ma rilevano ai fini del riconoscimento di detrazioni ed altri benefici fiscali e pertanto le distribuzioni delle principali grandezze fiscali sono fornite per classi di reddito complessivo comprensivo della cedolare secca. Le informazioni sulle somme erogate per

¹ Tali redditi non concorrono più alla formazione del reddito complessivo e non rilevano ai fini delle detrazioni fiscali.

incremento della produttività ed assoggettate a tassazione sostitutiva del 10%, hanno risentito della novità per il 2014 che ha previsto l'innalzamento della quota agevolata da 2.500 euro a 3.000 euro. Si sottolinea che nella classificazione del reddito complessivo è prevista la fascia di reddito maggiore di 300.000 euro, limite previsto per l'applicazione del contributo di solidarietà², un'imposta del 3% che, a partire dal 2011, si aggiunge all'Irpef e alle addizionali regionali e comunali per la parte di reddito complessivo lordo annuo che eccede 300.000 euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo Irpef.

Inoltre, dal 2011 l'effetto dell'aiuto alla crescita economica (ACE) si manifesta esclusivamente nella determinazione del reddito complessivo³, per cui possono verificarsi casi in cui il reddito complessivo è pari a zero e quello di specie (ad esempio d'impresa in contabilità ordinaria) diverso da zero.

Per facilitare la lettura dei dati fiscali nella navigazione dinamica è prevista una descrizione sintetica di alcune variabili esposte nelle tavole statistiche (passando il mouse sopra il nome della variabile) e viene messa a disposizione la definizione delle variabili, documento che contiene la descrizione analitica di tutte le variabili e l'indicazione dei campi dei quadri della dichiarazione presi in considerazione.

² Il contributo, prorogato per il triennio 2014-2016, è dovuto nella misura del 3% da tutti i soggetti passivi Irpef sulla parte di reddito eccedente i 300 mila euro lordi annui: tale base imponibile, diversamente da quanto avviene nell'Irpef ordinaria, prende in considerazione il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili. L'art. 1, commi 486 e 487, Legge 27 dicembre 2013 n.147 ha reintrodotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, il contributo di solidarietà sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, pari a:

1. 6% della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS (da 91.251,16 euro a 130.358,8 euro);
2. 12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS (da 130.358,81 euro a 195.538,20 euro);
3. 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS (oltre 195.538,21).

³ Infatti il reddito di specie rimane immutato mentre la quota deducibile viene esplicitata nel quadro RS.

2. NUMERO DI CONTRIBUENTI E TIPO DI DICHIARAZIONE PRESENTATA

Il contesto macroeconomico nel 2014 è stato caratterizzato da un Pil ancora in contrazione⁴ (-0,7% in termini nominali e -0,8% in termini reali) seppure in misura molto più contenuta rispetto all'anno precedente, con un calo degli investimenti solo in parte compensato da una dinamica delle esportazioni maggiore a quella delle importazioni.⁵ Il tasso di inflazione è in forte calo, scendendo allo 0,2%, un punto percentuale in meno rispetto al 2013⁶.

I contribuenti che hanno assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef per l'anno d'imposta 2014 - o in via diretta, attraverso i modelli Unico e 730, o come soggetti sottoposti a trattenute per opera del soggetto che eroga loro i redditi (MOD.770)⁷ - sono stati circa 40,7 milioni, in lieve contrazione (-0,7%) rispetto all'anno precedente. La diminuzione ha interessato prevalentemente i contribuenti con fascia di età tra 24 e 44 anni (-3,0%).

Il grafico 'Variazione del numero di contribuenti per classi di reddito complessivo' evidenzia una generale contrazione dei contribuenti nelle classi di reddito complessivo medio-basse (fino a 20.000 euro), influenzata dalla contrazione del numero totale dei contribuenti e nello specifico dei pensionati, ed un incremento nelle fasce più alte, in particolare in quella compresa tra 26.000 euro e 35.000 euro, su cui ha influito la novità Imu in materia di abitazione principale, che ha determinato

⁴ La variazione del Pil è riferita a dati aggiornati a marzo 2016 e provenienti dal DataWarehouse delle statistiche prodotte dall'Istat e disponibili sul sito <http://www.istat.it/>. Il Pil in termini reali è riferito a valori concatenati con anno di riferimento 2010.

⁵ Cfr. 'Sintesi del Rapporto annuale 2015' dell'ISTAT.


⁶ I prezzi al consumo, misurati in base all'indice per l'intera collettività, sono stati estratti dal Datawarehouse delle statistiche disponibili sul sito <http://www.istat.it/>.

⁷ Le informazioni del modello 770 consentono di recuperare i dati reddituali dei numerosi soggetti che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei propri redditi.

A titolo di esempio si ricorda che questa agevolazione è concessa a soggetti che possiedono:

- solo reddito da lavoro dipendente o da pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- redditi da lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l'ultimo datore di lavoro ha effettuato le operazioni di conguaglio;
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
- soggetti che possiedono redditi da fabbricati non locati ed eventualmente redditi da lavoro dipendente o pensione, in virtù del principio di sostituzione IMU-Irpef.

il ritorno alla determinazione del reddito complessivo Irpef del reddito da abitazione principale 'non di lusso' (di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9).



Dalla tabella 'Distribuzione del numero di contribuenti secondo il tipo di dichiarazione presentata per regione' si evince che il 47% delle persone fisiche assolve all'obbligo dichiarativo utilizzando il modello "730" in linea con l'anno precedente, mentre si riscontra un lieve incremento nell'utilizzo del mod. Unico (+0,6%), in controtendenza rispetto all'anno precedente, influenzato da diversi fattori tra i quali la maggiore adesione al regime fiscale di vantaggio⁸ e l'impatto della procedura di 'voluntary disclosure', introdotta con la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, che ha comportato la sanatoria di mancati adempimenti degli obblighi dichiarativi e conseguentemente un maggior utilizzo del quadro RW, relativo alla ricchezza detenuta all'estero. Si ricorda che è possibile presentare il modello 730 anche in assenza di sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Infatti dalle dichiarazioni presentate nel 2015 risultano 848.804⁹ soggetti che hanno presentato il mod. 730 in assenza di sostituto (4,4% del totale dichiarazioni mod. 730). Continua a diminuire il numero di soggetti per i quali occorre recuperare le informazioni da mod. 770 (-2,2%).

⁸ Dall'Osservatorio delle Partite IVA disponibile al link <http://www.finanze.it/opencms/it/statistiche-fiscali/osservatorio-sulle-partite-iva/> è emerso un forte incremento delle aperture di partita Iva nel 2014 imputabile alle maggiori adesioni al regime di vantaggio verificatisi negli ultimi mesi del 2014, ritenendo che il 2014 fosse l'ultimo anno di applicazione del regime; successivamente il regime è stato prorogato anche per il 2015 con il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192.

⁹ Soggetti che hanno compilato il flag '730 senza sostituto' dal frontespizio del mod. 730. Si rammenta che l'eventuale credito risultante dal mod. 730 presentato in assenza di sostituto può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 per pagare l'Imu e le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.

PERSONE FISICHE (anno d'imposta 2014)
TOTALE


**DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CONTRIBUENTI SECONDO IL TIPO DI DICHIARAZIONE
PRESENTATA PER REGIONE**

REGIONE	Modello Unico	Modello 730	Modello 770	TOTALE
Piemonte	805.421	1.500.114	869.138	3.174.673
Valle d'Aosta	29.141	46.132	22.785	98.058
Lombardia	1.684.308	3.365.481	2.016.969	7.066.758
Liguria	327.027	536.900	320.100	1.184.027
Trentino Alto Adige(P.A.Trento)	93.375	208.752	111.245	413.372
Trentino Alto Adige(P.A.Bolzano)	99.572	176.819	142.955	419.346
Veneto	862.830	1.779.407	887.617	3.529.854
Friuli Venezia Giulia	199.715	478.662	245.070	923.447
Emilia Romagna	856.521	1.697.745	771.923	3.326.189
Toscana	735.219	1.180.006	790.949	2.706.174
Umbria	163.107	293.568	170.076	626.751
Marche	293.260	584.206	239.206	1.116.672
Lazio	970.504	1.782.088	1.086.435	3.839.027
Abruzzo	241.415	447.846	220.209	909.470
Molise	56.349	109.337	48.149	213.835
Campania	879.163	1.179.116	1.068.476	3.126.755
Puglia	668.705	1.293.220	587.358	2.549.283
Basilicata	90.850	195.686	90.546	377.082
Calabria	277.280	503.479	404.577	1.185.336
Sicilia	724.569	1.351.392	796.278	2.872.239
Sardegna	261.602	425.482	367.698	1.054.782
Mancante/errata			3.418	3.418
TOTALE	10.319.933	19.135.438	11.261.177	40.716.548

Il grafico ‘Composizione percentuale dei contribuenti per tipo modello e classi di reddito complessivo’ evidenzia il diverso utilizzo dei modelli in funzione della classe di reddito:

- nella fascia di reddito fino a zero rientrano i casi di dichiarazione congiunta del mod. 730, in cui uno dei due coniugi detiene soltanto reddito fondiario non imponibile in virtù del principio di sostituzione IMU; occorre comunque tener presente che quest'anno le abitazioni principali di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, non sono soggette ad IMU e concorrono nuovamente alla formazione del reddito complessivo influenzando sulla riduzione della percentuale di soggetti con presenza di 730 che passa da 15,6% del 2013 a 6,7% del 2014;
- nelle fasce basse fino a 5.000 euro, trattandosi di soggetti che si trovano entro la soglia di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, prevalgono i soggetti che non presentano dichiarazione e quindi il recupero dei dati avviene attraverso il mod. 770;
- l'uso del modello 730 si concentra nelle classi di reddito complessivo da 5.000 a 100.000 euro;
- nelle classi di reddito più elevato prevale l'utilizzo del modello Unico.

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI CONTRIBUENTI PER TIPO MODELLO E CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO



*Nella classe di reddito fino a zero sono presenti soggetti che possiedono tipologie di reddito che possono assumere valore negativo (redditi d'impresa, di lavoro autonomo o partecipazione) e che per la loro natura sono obbligati alla presentazione del modello Unico.

3. **730 PRECOMPILATO**

Il 2015 è stato il primo anno sperimentale di presentazione del modello 730 precompilato. Tale modello ha interessato i titolari di reddito da lavoro dipendente e pensione che:


- hanno presentato il modello 730/2014 o Unico/2014 per i redditi dell'anno 2013;
- hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2014;
- non hanno presentato dichiarazioni correttive ed integrative per le quali, al momento dell'elaborazione della dichiarazione, fosse ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/73.

La presentazione può avvenire direttamente tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate oppure attraverso sostituto, CAF ed intermediario e può comportare:

- l'accettazione senza modifiche dei dati indicati;
- la rettifica dei dati;
- l'integrazione di ulteriori informazioni (es: spese deducibili e detraibili).

Il grafico 'Composizione del modello 730' evidenzia che i contribuenti che hanno utilizzato il 730 precompilato sono stati 12,9 milioni pari al 67,6% del totale mod. 730 di cui:

- più di 11,5 milioni (89,2%) hanno presentato il modello precompilato tramite sostituto d'imposta, Caf o intermediario;
- circa 1,4 milioni lo hanno presentato autonomamente (10,8%).



Le informazioni riportate dall'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione precompilata sono state accettate senza apportare modifiche dal 5,1% dei contribuenti (oltre 665.000 soggetti), mentre il restante 94,9% ha rettificato e/o integrato i dati. L'accettazione della precompilata è avvenuta prevalentemente tramite un intermediario (88% pari a oltre 584.000 soggetti) e solo il 12% dei soggetti ha trasmesso in via autonoma il modello.

Focalizzando l'attenzione esclusivamente sui 665.000 soggetti che hanno accettato il modello precompilato, e confrontando le detrazioni indicate nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2013, sembra essere un fenomeno del tutto marginale la rinuncia alla detrazione di alcuni oneri tra i quali assumono rilievo quelle sanitarie¹⁰. Infatti sono solo 109.000 soggetti (0,3% del totale contribuenti) quelli che hanno accettato la dichiarazione precompilata senza integrare tali spese, avendole invece presentate in dichiarazione l'anno precedente.

Quanto descritto sopra è confermato dall'andamento complessivo delle spese sanitarie riportate in dichiarazione, che risultano in aumento, sia in termini di contribuenti che le fanno valere (+166.000), sia in termini di ammontare complessivo (+391 milioni).

¹⁰ Occorre infatti sottolineare che nel primo anno di introduzione del precompilato i dati relativi alle spese sanitarie non rientravano tra quelli a disposizione dell'Agenzia delle Entrate

Analizzando la propensione all'utilizzo del 730 precompilato a livello regionale emerge che, rispetto ad una incidenza media su base nazionale del 67,6%, nella provincia di Trento, in Emilia Romagna e nelle Marche la percentuale supera il 76% del totale modelli 730, mentre la Campania è la regione con la minore incidenza (53%).

DISTRIBUZIONE PER REGIONE DEI CONTRIBUENTI CON MOD. 730 PRECOMPILATO

REGIONE	Numero contribuenti con 730 precompilato	Numero contribuenti con mod. 730	% precompilato/ totale 730
Piemonte	984.630	1.500.114	65,64
Valle d'Aosta	33.013	46.132	71,56
Lombardia	2.327.255	3.365.481	69,15
Liguria	292.027	536.900	54,39
Trentino Alto Adige(P.A.Trento)	162.793	208.752	77,98
Trentino Alto Adige(P.A.Bolzano)	101.089	176.819	57,17
Veneto	1.277.834	1.779.407	71,81
Friuli Venezia Giulia	343.566	478.662	71,78
Emilia Romagna	1.306.440	1.697.745	76,95
Toscana	817.290	1.180.006	69,26
Umbria	216.394	293.568	73,71
Marche	449.024	584.206	76,86
Lazio	1.123.049	1.782.088	63,02
Abruzzo	308.072	447.846	68,79
Molise	79.077	109.337	72,32
Campania	623.313	1.179.116	52,86
Puglia	881.781	1.293.220	68,18
Basilicata	130.299	195.686	66,59
Calabria	327.296	503.479	65,01
Sicilia	862.732	1.351.392	63,84
Sardegna	289.925	425.482	68,14
totale	12.936.899	19.135.438	67,61

La tabella 'numero contribuenti con mod. 730 precompilato per classi di reddito complessivo' evidenzia che l'utilizzo del precompilato aumenta al crescere del reddito, raggiungendo il massimo, (71%) nella classe da '26.000 a 35.000 euro', per poi decrescere nelle classi successive arrivando al 46% per i contribuenti con redditi superiori a 300.000 euro.

**DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO DEI
CONTRIBUENTI CON MOD. 730 PRECOMPILATO**

CLASSI REDDITO COMPLESSIVO	Numero contribuenti con 730 precompilato	Numero contribuenti con mod. 730	% precompilato/ totale 730
fino a 7.500	1.163.336	1.956.497	59,46
da 7.500 a 15.000	2.496.373	3.827.001	65,23
da 15.000 a 20.000	2.348.111	3.378.132	69,51
da 20.000 a 26.000	2.823.249	4.015.932	70,30
da 26.000 a 35.000	2.443.927	3.463.076	70,57
da 35.000 a 70.000	1.423.752	2.104.623	67,65
da 70.000 a 100.000	166.857	266.549	62,60
da 100.000 a 200.000	64.020	109.389	58,53
da 200.000 a 300.000	5.238	9.848	53,19
oltre 300.000	2.036	4.391	46,37
totale	12.936.899	19.135.438	67,61

4. ANALISI TERRITORIALE DEL REDDITO DICHIARATO

Il reddito complessivo ammonta a oltre 817 miliardi di euro per un valore medio di 20.320 euro (+1,3% rispetto al 2013). Si sottolinea che quest'anno concorrono nuovamente alla formazione del reddito complessivo il reddito da abitazione principale di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 in quanto non soggetto ad IMU. Ai fini di un confronto omogeneo, se si escludono tali importi l'ammontare del reddito complessivo scende a circa 809 miliardi di euro con una variazione di +0,4% rispetto al 2013, un risultato quindi moderatamente positivo se confrontato al PIL, che ha invece registrato un calo.

L'analisi territoriale mostra che la regione con reddito medio complessivo¹¹ più elevato è la Lombardia (24.020 euro), seguita dal Lazio (22.500 euro), mentre la Calabria ha il reddito medio più basso (14.510 euro).

L'analisi territoriale, al lordo del reddito da abitazione principale, evidenzia una crescita di poco superiore alla media nazionale nelle regioni del Nord (+1,4%) mentre nel centro, sud e nelle isole la crescita è inferiore alla media nazionale. Rimane pertanto notevole la distanza tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali.

Il grafico seguente rappresenta il reddito medio per area geografica di residenza.

¹¹ Nelle analisi statistiche si fa sempre riferimento al 'reddito complessivo' inteso come reddito al netto dei redditi fondiari di immobili non locati e del reddito dell'abitazione principale soggetta ad IMU e al lordo dei redditi soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca).

PERSONE FISICHE (anno d'imposta 2014)
TOTALE

Graf. 1 - REDDITO MEDIO PER AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA*



* Ci sono 3.418 soggetti con regione non indicata

5. TIPOLOGIE DI REDDITI DICHIARATI

5.1 **REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, PENSIONE, DA PARTECIPAZIONE E DA ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICA**

Le tipologie di reddito maggiormente dichiarate, sia in termini di frequenza sia di ammontare, sono quelle relative al lavoro dipendente (51% del reddito complessivo) ed alle pensioni (30% del reddito complessivo).

Si sottolinea che il reddito da lavoro dipendente comprende i compensi corrisposti per prestazioni di collaborazione coordinate e continuative, compresi i collaboratori a progetto (8% dell'ammontare complessivo del reddito da lavoro dipendente), i sussidi¹² e prestazioni di previdenza complementare¹³, mentre non comprende i premi di produttività soggetti a tassazione sostitutiva¹⁴. Per un'analisi più dettagliata di quest'ultimo aspetto si rimanda al paragrafo '*Imposta sostitutiva sulle somme erogate per incremento di produttività*'.

Si riscontra un andamento tendenzialmente stabile del numero di lavoratori dipendenti¹⁵ (con 3.400 soggetti in più rispetto al 2013) a fronte del quale si rileva un ammontare del reddito di circa 420 miliardi di euro in lieve diminuzione rispetto al 2013 (-0,4%). La lieve flessione del reddito può essere stata influenzata da diversi fattori quali l'innalzamento del tetto per i premi di produttività soggetti a tassazione agevolata, che passa da 2.500 euro a 3.000 euro, e l'erogazione degli ammortizzatori sociali¹⁶ che nel 2014 hanno avuto una contrazione dell'8,8% per la CIG.

Per quanto riguarda il reddito da pensione continua a riscontrarsi una contrazione del numero di soggetti¹⁷ (163.600 soggetti in meno, -1,1%), effetto della riforma delle pensioni Monti-Fornero, (DL 201 del 6/12/2011) che ha posticipato il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, a fronte comunque di un incremento dell'ammontare (+1,5%), andamenti che risultano in linea con il trend dell'anno precedente.

¹² Per sussidi si intendono le prestazioni non pensionistiche erogate dall'Inps tra le quali la cassa integrazione e mobilità.

¹³ Comprende i trattamenti integrativi maturati fino al 31 dicembre 2006.

¹⁴ Nel 2014 l'importo massimo soggetto a tassazione sostitutiva è innalzato a 3.000 euro e riguarda i lavoratori che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

¹⁵ La contrazione è in linea con quanto riportato nella Relazione annuale Banca d'Italia 2014, paragrafo 'Occupazione e ore lavorate'.

¹⁶ Cfr. Abstract del Bilancio Sociale 2014 dell'Inps in relazione all'andamento degli ammortizzatori sociali.

¹⁷ Cfr. Abstract Bilancio sociale 2014 al paragrafo 'Le nuove pensioni del 2014'. Dal 2012 i dati INPS comprendono quelli dell'INPDAP e dell'ENPALS.

Ponendo l'attenzione sui redditi da attività economica, emerge una contrazione del numero dei soggetti che dichiarano reddito d'impresa in contabilità ordinaria (-8,9%), reddito d'impresa in contabilità semplificata (-1,7%) e reddito da partecipazione in società di persone (-2,5%): tale andamento è stato influenzato sia dalla congiuntura economica ancora negativa, sia dalla tendenza ad esercitare attività economica attraverso la forma giuridica di società di capitali (soggetta all'Ires in luogo dell'Irpef), facilitata dalla possibilità, introdotta dal DL 1/2012, di avviare società a responsabilità limitata semplificata (Srls) anche con solo euro di capitale¹⁸. Infine, il calo dei soggetti in contabilità semplificata è condizionato anche dall'aumento di adesioni al regime fiscale di vantaggio (+18,3% nel 2014). Risulta invece tendenzialmente stabile il numero di soggetti che dichiara redditi da lavoro autonomo.

In relazione all'ammontare dichiarato, si assiste al calo delle seguenti forme di lavoro "indipendente": reddito d'impresa in contabilità ordinaria¹⁹ (-1,3% rispetto al 2013), reddito da partecipazione (-0,2%) e reddito da lavoro autonomo (-0,4%). Si riscontra invece una ripresa del reddito d'impresa contabilità semplificata (+1,6%)

Soffermandosi invece sui **valori medi**²⁰ dei diversi tipi di reddito dichiarato, il grafico 'valori medi dei redditi soggetti a tassazione ordinaria' consente un confronto dei valori ed una comparazione temporale.

Rispetto al valore medio del reddito complessivo (pari a 20.320 euro), il reddito medio da pensione (pari a 16.700 euro) è inferiore del 18%, il reddito da lavoro dipendente (20.520 euro) è superiore dell'1% mentre quello da lavoro autonomo (35.570 euro) è quasi il doppio.

Analizzando i lavoratori dipendenti in base al tipo di contratto di lavoro, emerge che, se si considerano soltanto i soggetti con contratto a tempo indeterminato, il valore medio sale a 23.156 euro (+12,8%)²¹.

Il reddito medio d'impresa, considerando sia i soggetti in contabilità ordinaria sia quelli in contabilità semplificata, è pari a 18.280 euro, 10% in meno rispetto al reddito complessivo medio.

¹⁸ Questa tendenza è visibile dai dati 2014 dell'Osservatorio sulle partite Iva disponibile al link <http://www.finanze.it/opencms/it/statistiche-fiscali/osservatorio-sulle-partite-iva/>

¹⁹ In questo paragrafo si fa riferimento al reddito di spettanza dell'imprenditore sia per quanto riguarda la contabilità ordinaria sia per quanto riguarda la contabilità semplificata.

²⁰ I redditi d'impresa, da lavoro autonomo e di partecipazione tengono conto solo dei valori positivi e dei soggetti con reddito nullo, non sono pertanto considerate le eventuali perdite.


²¹ Sono compresi i soggetti che detengono contemporaneamente rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato nel periodo d'imposta in esame.

Si sottolinea che il confronto tra le differenti categorie reddituali deve tener conto sia delle diverse norme fiscali per la loro determinazione sia delle singole peculiarità. In particolare, non è possibile dai dati pubblicati comparare il reddito degli imprenditori con quello dei “propri dipendenti”: la definizione di imprenditore non può essere assunta come sinonimo di “datore di lavoro” in quanto tra gli imprenditori sono compresi coloro che non hanno personale alle loro dipendenze²². Inoltre la categoria dei lavoratori dipendenti comprende sia coloro che prestano l’attività presso una ditta individuale che presso una società. Per un corretto confronto tra redditi medi dei lavoratori e dei propri datori di lavoro si rimanda all’analisi delle ‘*Persone fisiche in base al reddito prevalente*’ che sarà disponibile nei prossimi mesi con la pubblicazione delle statistiche fiscali di maggio.

²² La maggior parte degli imprenditori titolari di ditte individuali non ha dipendenti.

PERSONE FISICHE (anno d'imposta 2014)
TOTALE

**Graf. 2a - VALORI MEDI DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE ORDINARIA
(AL NETTO DEI CONTRIBUENTI IN REGIME FISCALE DI VANTAGGIO)**



* i redditi sono comprensivi dei valori nulli

**non comprende le somme erogate per incrementi di produttività assoggettate a tassazione sostitutiva


Il successivo grafico “Variazioni percentuali rispetto all’anno precedente dei redditi medi soggetti a tassazione ordinaria” permette di osservare la lieve flessione del reddito medio da lavoro dipendente (-0,4%) e del reddito da lavoro autonomo (-0,3%). Crescono invece i redditi medi d’impresa in contabilità ordinaria (+8,3%) e semplificata (+3,3%)²³, a causa principalmente del passaggio al regime fiscale di vantaggio di soggetti con classi di reddito medio-basse. Risulta in crescita il reddito medio da partecipazione (+2,4%), per effetto della contrazione dei dichiaranti con

²³ Considerando tutti gli imprenditori complessivamente l’incremento del reddito medio è pari al +3,6%.

livelli reddituali bassi e il reddito da pensione (+2,6%), in linea con gli andamenti registrati negli anni precedenti.

PERSONE FISICHE (anno d'imposta 2014)
TOTALE

**Graf. 2b - VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE
DEI REDDITI MEDI SOGGETTI A TASSAZIONE ORDINARIA
(AL NETTO DEI CONTRIBUENTI IN REGIME FISCALE DI VANTAGGIO)
2013 - 2014**



* i redditi sono comprensivi dei valori nulli

**non comprende le somme erogate per incrementi di produttività assoggettate a tassazione sostitutiva

Nelle statistiche viene fornita un'integrazione delle informazioni sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche, dando evidenza:

1. al reddito dei soli soggetti che operano in continuità di esercizio per 365 giorni dell'anno d'imposta²⁴;
2. per le imprese in contabilità ordinaria e semplificata, sia al reddito di spettanza dell'imprenditore sia all'informazione reddituale al lordo delle quote imputate ai familiari collaboratori e/o dei soggetti ad imposta sostitutiva.

Il grafico “Redditi medi d'impresa e di lavoro autonomo” mette in evidenza l'impatto di queste informazioni statistiche sui redditi medi a tassazione ordinaria²⁵.

Per i redditi d'impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo il reddito medio dei soli soggetti in “continuità d'esercizio” è rispettivamente del 4% e di circa 3% superiore a quello del totale dei contribuenti che percepiscono la stessa tipologia di reddito.

Le quote imputate ai familiari collaboratori influiscono in maniera significativa sul reddito d'impresa in contabilità ordinaria: in questo caso il reddito d'impresa al lordo delle quote imputate ai familiari è superiore del 48% al reddito di spettanza dell'imprenditore (al netto delle quote). Nel caso delle imprese in contabilità semplificata il reddito al lordo delle quote imputate ai familiari è di circa il 9% superiore rispetto a quello al netto. E' comunque opportuno sottolineare che il reddito che rileva ai fini dell'applicazione dell'Irpef è quello al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori²⁶.


²⁴ Vengono pertanto esclusi coloro che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso dell'anno.

²⁵ Ossia al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e dei soggetti a tassazione sostitutiva.

²⁶ Vista la natura personale dell'Irpef, l'imprenditore calcola la sua imposta dovuta in base al “reddito di spettanza dell'imprenditore”, mentre le quote imputate ai familiari collaboratori confluiscono nelle rispettive dichiarazioni Irpef come “reddito da partecipazione”.

PERSONE FISICHE (anno d'imposta 2014)
TOTALE

**Graf. 2c - REDDITI MEDI D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO
(AL NETTO DEI CONTRIBUENTI IN REGIME FISCALE DI VANTAGGIO)**



* i redditi sono comprensivi dei valori nulli


¹ comprende le "quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare" e/o i redditi dei "Soggetti ad imposta sostitutiva"

² comprende le "quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare"

5.2 REDDITI FONDIARI

5.2.1 Redditi fondiari imponibili

Nel 2014 trova piena applicazione la novità in materia di tassazione IMU che prevede l'esenzione per tutte le abitazioni principali ad esclusione di quelle "di lusso" con categoria A/1, A/8 e A/9 e pertanto tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo ed incidono nuovamente sulla determinazione delle detrazioni. Come si evince dal grafico "Redditi fondiari imponibili – confronto 2012-2014" l'ammontare del reddito da fabbricati ammonta a 29,9 miliardi di euro con un incremento del 7,6% rispetto al 2013, influenzato dal reddito delle abitazioni principali non soggette ad IMU che passa da 4,9 miliardi a 8,6 miliardi di euro.



* Nel 2013 l'aliquota era del 15% e nel 2012 del 19%

Il reddito dominicale subisce una riduzione del 29,9% rispetto al 2013 per effetto dell'introduzione di criteri più restrittivi ai fini dell'esenzione IMU sui terreni mentre il reddito agrario è tendenzialmente stabile. Invece i redditi da fabbricati di immobili locati soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca) presentano un incremento del 18,3% (per l'aliquota al 21%) e del 59,8% (per l'aliquota al 10%). Per un'analisi più approfondita di tale tipologia reddituale si rimanda al paragrafo ad essa dedicata.


5.2.2 Redditi fondiari non imponibili

Spostando l'attenzione sui redditi fondiari non imponibili ai fini Irpef, in virtù del principio di sostituzione IMU/Irpef, si rileva un ammontare complessivo di circa 7 miliardi di euro, di cui circa 292 milioni imputabili al reddito da abitazione principale soggetto ad IMU e 6,7 miliardi imputabili ai redditi fondiari di immobili non locati²⁷. Rispetto al 2013 si assiste ad una forte riduzione del reddito da abitazione principale soggetto ad IMU, che passa da 3,9 miliardi di euro del 2013 a circa 290 milioni di euro, in quanto nel 2014 comprende soltanto il reddito di abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9, mentre l'anno precedente comprendeva anche le abitazioni principali soggette alla c.d. 'mini-IMU', attiva nei soli comuni che avevano fissato un'aliquota IMU sull'abitazione principale superiore a quella standard.

Di particolare interesse è l'incidenza dei redditi fondiari non imponibili su quelli imponibili²⁸ che presenta un andamento decrescente rispetto all'ammontare del reddito complessivo, passando dal 42,6% nella classe fino a 7.500 euro al 17,8% nella classe oltre 300.000 euro (grafico seguente).

²⁷ Comprende il reddito dominicale di terreni non locati, il reddito da fabbricati di immobili non locati diversi da abitazione principale (50% per quelli situati nello stesso comune in cui risiede l'abitazione principale) e il reddito fondiario derivante da partecipazioni in società semplici, non imponibili in virtù del principio di sostituzione IMU/Irpef.

²⁸ Per rendere omogeneo il confronto, dai redditi fondiari imponibili sono stati esclusi i redditi agrari e i redditi da fabbricati di immobili ad uso abitativo soggetto ad imposta sostitutiva (cedolare secca).



* Dai redditi fondiari imponibili sono esclusi i redditi agrari e i redditi da fabbricati soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)

5.2.3 *Redditi da immobili soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)*

La tassazione sostitutiva (cedolare secca), giunta al quarto anno di applicazione, ha interessato nel 2014 circa 1,4 milioni di soggetti (+33% rispetto al 2013) per un ammontare di imponibile di 9,3 miliardi di euro (+24% rispetto al 2013) ed un'imposta dichiarata di 1,8 miliardi di euro (di cui il 90% derivante da aliquota al 21%).

Si ricorda che si tratta di una tassazione opzionale da applicare ai redditi da fabbricati ad uso abitativo dati in locazione che sostituisce:

- l'Irpef e le relative addizionali;
- l'imposta di registro;
- l'imposta di bollo.


L'opzione non può essere effettuata nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. L'importo dell'imposta si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti ed un'aliquota ridotta del 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta

tensione abitativa. Si ricorda che dal 2014 l'opzione per la cedolare al 10% può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione; ne consegue che l'utilizzo della cedolare al 10% ha avuto un incremento dell'87% dei soggetti per un ammontare che passa da 1,07 miliardi di euro a 1,7 miliardi di euro per effetto della riduzione dell'aliquota che passa dal 15% al 10%.

La distribuzione per classi di reddito complessivo evidenzia che il 51% dei soggetti cedolare secca al 21% ha un reddito complessivo compreso tra 20.000 e 50.000 euro; non trascurabile è la percentuale di coloro che hanno un reddito complessivo fino a 15.000 euro (circa il 17%). Rispetto al 2013 l'imponibile soggetto a tassazione sostitutiva subisce un incremento maggiore nelle classi di reddito medio basse.

La distribuzione regionale evidenzia che l'utilizzo della cedolare secca al 21% è prevalente nella Lombardia (21,0% dei soggetti) mentre quella al 10% è stata utilizzata principalmente in Emilia Romagna (21,9% dei soggetti).

La comparazione con l'anno precedente mostra un maggiore incremento dell'ammontare soggetto a cedolare secca nelle regioni meridionali (+30,9%) e isole (+32,8%) rispetto all'incremento nazionale del 24% (vedi grafico seguente).



6. ALCUNE TIPOLOGIE DI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SOSTITUTIVA E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

6.1 SOMME EROGATE PER INCREMENTO DI PRODUTTIVITÀ

- La tassazione sostitutiva dell'Irpef, pari al 10%, applicabile agli incrementi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato prevede nel 2014 un innalzamento delle somme agevolabili a 3.000 euro (nel 2013 era di 2.500 euro), confermando il tetto di reddito da lavoro dipendente per l'accesso all'agevolazione (40.000 euro). Nel corso degli anni tale normativa ha subito delle modifiche; in particolare: nel 2008 le somme agevolabili erano di 3.000 euro e la soglia reddituale di reddito da lavoro dipendente era di 30.000 euro;
- per gli anni 2009 e 2010, è stato raddoppiato l'importo complessivo delle somme agevolabili (6.000 euro) ed elevata a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente entro cui poter fruire del trattamento agevolato. La proroga, tuttavia, ha riguardato i soli emolumenti legati alla produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
- nel 2011 la soglia del reddito da lavoro dipendente è stata elevata a 40.000 euro mentre è rimasto invariato l'importo agevolabile (6.000 euro). Tuttavia, è stata prevista una nuova condizione per l'operatività del beneficio fiscale: le somme dovevano essere erogate in attuazione di contratti collettivi territoriali o aziendali;
- per l'anno 2012 l'importo delle somme agevolabili è sceso a 2.500 euro ed è stata abbassata a 30.000 euro la soglia reddituale entro cui poter fruire dell'agevolazione;
- nel 2013 le somme agevolabili²⁹ sono state confermate a 2.500 euro mentre è stata innalzata a 40.000 euro la soglia dei redditi da lavoro dipendente.

²⁹ La disciplina per il 2013 ha definito un meccanismo più restrittivo al fine di limitare l'utilizzo indiscriminato della detassazione. L'art. 2 del [D.P.C.M. 22.01.2013](#) fornisce una doppia nozione di "**retribuzione di produttività**". Per essa, infatti, si intendono:

- le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, che possono essere quindi anche incerti in quanto variabili in funzione dell'andamento dell'impresa;

o, in alternativa:

- le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti 4 aree di intervento:
 - modifiche dell'articolazione dell'orario di lavoro, sia in relazione ad una programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro diversa collocazione temporale;
 - programmazione aziendale più flessibile, mediante una programmazione aziendale anche non continuativa, dei periodi di ferie eccedenti le 2 settimane;
 - introduzione di misure che abbiano il fine di rendere compatibile la tutela dei lavoratori con l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali all'attività lavorativa;
 - individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di implementazione delle competenze.

Per l'anno 2014 la quota di retribuzione sottratta all'ordinaria applicazione dell'Irpef è stata di oltre 3,8 miliardi di euro, con un forte incremento(+22,6%) rispetto al 2013, influenzato dalla modifica normativa che ha innalzato la quota agevolabile da 2.500 euro a 3.000 euro.

La tassazione sostitutiva è stata utilizzata prevalentemente in Lombardia (22,7%), Veneto (11,8%) ed Emilia Romagna (11,1%).

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, il reddito medio da lavoro dipendente è pari a 20.520 euro; se si considera anche l'ammontare delle somme erogate per incrementi di produttività il valore medio aumenta dello 0,9% ed è pari a 20.700 euro (20.540 euro nel 2012).

6.2 **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ**

Il contributo di solidarietà, introdotto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e prorogato per il triennio 2014-2016 prevede un prelievo del 3 per cento da applicare sulla parte di reddito complessivo eccedente i 300.000 euro lordi annui

Il reddito complessivo su cui applicare il contributo è dato dalla somma dei redditi elencati nell'articolo 6 del Tuir e, quindi, non rilevano i redditi soggetti a tassazione separata, quelli esenti, i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta e quelli soggetti a imposte sostitutive dell'Irpef, anche su opzione del contribuente.

Nel 2014 nel determinare la base imponibile del contributo di solidarietà non si deve tener conto del reddito già assoggettato al contributo 'pensioni' introdotto dall'art. 1, commi 486 e 487, Legge 27 dicembre 2013 n.147 e valido per un periodo di tre anni. Si tratta di un contributo sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente **superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS.**

L'analisi per classi di reddito complessivo evidenzia che solo lo 0,08% dei contribuenti (pari a circa 31.700 soggetti) dichiara redditi maggiori di 300.000 euro: il reddito dei soggetti di questa classe è composto prevalentemente da redditi da lavoro dipendente (45,8%), da lavoro autonomo (17,1%), da partecipazione (13,9%), da capitale (8,3%), d'impresa (1,3%), da pensione (3,0%), e da fabbricati³⁰ (4,2%) .

L'ammontare complessivo del contributo di solidarietà è stato pari a 276 milioni di euro (+9,5% rispetto al 2013), pari a circa 9.043 euro in media.

³⁰ Comprende anche i redditi soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca).


7. L'IMPOSTA NETTA DICHIARATA E LE ADDIZIONALI IRPEF

I soggetti che dichiarano un'imposta netta Irpef sono 30,7 milioni (il 76% del totale contribuenti) e dichiarano un'imposta netta pari a 151,2 miliardi di euro per un valore pro capite di 4.920 euro; circa 10 milioni di soggetti hanno imposta netta pari a zero. Si tratta, ad esempio, di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle fasce di esonero oppure di contribuenti che fanno valere detrazioni tali da azzerare l'imposta lorda.

Analizzando la distribuzione dell'imposta per classi di reddito complessivo si evidenzia che i contribuenti con redditi fino a 35.000 euro (85% del totale contribuenti con imposta netta) dichiarano il 47% dell'imposta netta totale, mentre il restante 53% dell'imposta netta totale è dichiarata dai contribuenti con redditi superiori a 35.000 euro (15% del totale dei contribuenti). I soggetti con un reddito complessivo maggiore di 300.000 euro dichiarano il 4,9% dell'imposta totale. Tale andamento è tendenzialmente in linea con quello del 2013.

PERSONE FISICHE (anno d'imposta 2014)
TOTALE

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI SOGGETTI CON IMPOSTA NETTA E DELL'IMPOSTA NETTA



L'addizionale regionale Irpef ammonta nel 2014 a 11,4 miliardi di euro (+1,8% rispetto al 2013), mentre quella comunale è pari a 4,5 miliardi di euro (+2,5% rispetto al 2013). L'addizionale regionale media varia dal minimo di 200 euro nella provincia autonoma di Bolzano al massimo di 530 euro nel Lazio, mentre l'addizionale comunale media varia dal minimo di 60 euro nella provincia autonoma di Bolzano al massimo di 240 euro nel Lazio. Il confronto con l'anno precedente evidenzia forti variazioni nell'addizionale regionale per effetto di una rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito; in particolare consistenti variazioni in aumento si sono riscontrate nelle regioni: Lazio (+13,5%), Piemonte (+10,6%), Basilicata (+7,3%) e Molise (+3,4%) mentre variazioni in diminuzione si sono riscontrate nelle province autonome di Bolzano (-48,7%) e di Trento (-7,4%) e in Abruzzo (-1,7%).

8. BONUS IRPEF 80 EURO

Nel 2014 è riconosciuto un credito denominato 'Bonus Irpef' ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente ed il reddito complessivo non sia superiore a 26.000 euro. L'importo è di 640 euro per coloro che hanno reddito complessivo fino a 24.000 euro, al superamento di tale limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di 26.000 euro. Il credito è stato attribuito dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di maggio 2014, per un massimo di 80 euro mensili.

In sede di dichiarazione è necessario procedere al ricalcolo del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati. Se il bonus spettante risulta maggiore di quello erogato dal sostituto d'imposta è possibile far valere in dichiarazione la quota non ancora erogata, mentre se la quota spettante è inferiore all'erogato l'eccedenza viene recuperata in dichiarazione.

Dalle dichiarazioni 2015 risultano circa 11,3 milioni di soggetti con bonus spettante per un ammontare di circa 6,1 miliardi di euro mentre l'ammontare erogato dal sostituto d'imposta è stato pari a circa 6 miliardi di euro.

Si riscontrano inoltre oltre 1,6 milioni di soggetti (pari a oltre il 14% del totale soggetti con diritto al bonus) che hanno fatto valere il bonus in dichiarazione in forma parziale o totale (per un importo di 404,8 milioni di euro), di cui il 31% (pari a circa 509.000 soggetti) ha dichiarato di fruirne integralmente in dichiarazione. Di converso sono oltre 1,4 milioni i soggetti con bonus da restituire integralmente o parzialmente (per un importo di 321 milioni di euro), di cui il 55% (pari a 798.000 soggetti) ha dichiarato una restituzione integrale.

A livello territoriale si riscontra che il 51% dell'ammontare del bonus spettante ha interessato i dipendenti delle regioni settentrionali, seguito dal Centro (20,1%) e regioni meridionali (19,4%). Significativa è l'incidenza percentuale dei soggetti beneficiari del bonus rispetto al totale lavoratori dipendenti, pari a 55,2% in tutto il territorio nazionale, incidenza che raggiunge il 60% nelle Marche ed il 59% in Umbria.

La distribuzione per classi di reddito complessivo³¹ evidenzia che il 64% del bonus spettante ha interessato soggetti con reddito complessivo compreso tra 15.000 e 26.000 euro.

Interessante sottolineare che oltre 2,8 milioni di soggetti (25% di coloro che hanno diritto al bonus) hanno ricevuto un bonus di ammontare superiore all'imposta netta dovuta nell'anno in esame. Ciò implica che per tali soggetti il bonus ha rappresentato un trasferimento monetario per la quota parte eccedente l'imposta netta. Complessivamente la parte di bonus corrispondente ad un trasferimento monetario è stata pari a 1,1 miliardi di euro.

9. IMPOSTE SUGLI IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE

9.1 IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO (IVIE)

L'informazione relativa all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) trova collocazione nel quadro RW, che nel 2014 è stato implementato del campo 'casella 20' che mette in evidenza il possesso o la mera disponibilità di beni patrimoniali o finanziari esteri, senza obbligo di liquidazione IVIE e/o IVAFE. Si ricorda che i soggetti obbligati alla compilazione di tale quadro sono: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici

che risultano titolari dell'attività estera e dell'investimento estero. L'obbligo è esteso anche ai titolari effettivi e quindi ai casi in cui l'attività estera è intestata a società (es. trust) ed è riconducibile a persone fisiche.

L'applicazione dell'imposta Ivie, istituita nel 2011, è stata differita al 2012 (Legge di Stabilità 2013) ed è dovuta nella misura dello 0,76 per cento (0,40% per abitazione principale) in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto.

³¹ Si sottolinea che nelle distribuzioni statistiche il reddito complessivo è al lordo della deduzione per abitazione principale mentre la soglia reddituale da considerare ai fini del diritto al bonus di 80 euro è al netto della deduzione per abitazione principale. Ciò giustifica la presenza di soggetti beneficiari al bonus per soglie superiori a 26.000 euro.

Dalle dichiarazioni 2014 risulta che oltre 108.800 soggetti hanno dichiarato immobili situati all'estero per un ammontare³² di circa 26,7 miliardi (+12,2 % rispetto al 2013). L'imposta Ivie dichiarata è di 78 milioni di euro.

9.2 **IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO (IVAFE)**

Nelle dichiarazioni Unico/2015 il quadro RW assume rilevanza oltre che per il monitoraggio delle attività finanziarie detenute all'estero e per la determinazione dell'IVIE e dell'IVAFE, anche per la procedura di 'voluntary disclosure'. La procedura, introdotta con la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, consente ai soggetti residenti nel territorio italiano che detengono attività finanziarie o patrimoniali all'estero non dichiarate al Fisco, di regolarizzare le violazioni agli obblighi di dichiarazione annuale compiute fino al 30 settembre 2014, sanando la propria posizione, sia amministrativa che penale, attraverso il pagamento delle relative imposte e delle sanzioni e presentando entro il 30 settembre 2015 in via telematica una richiesta di accesso alla procedura. L'aliquota relativa all'IVAFE è stata innalzata al 2 per mille mentre la base imponibile è stata limitata ai soli prodotti finanziari escludendo le partecipazioni estere.

Sulla base di quanto detto sopra i dati dal quadro RW in merito alle attività finanziarie detenute all'estero evidenziano un forte incremento rispetto all'anno precedente (quasi il doppio), raggiungendo il numero di circa 190.000 soggetti per un ammontare³³ di 116 miliardi di euro (circa il triplo dell'anno precedente). L'imposta Ivafe dichiarata è di 100 milioni di euro.

³² L'ammontare si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso del contribuente.

³³ L'ammontare si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso del contribuente.


10. **DEDUZIONI E DETRAZIONI**

Nel 2014 le deduzioni ammontano a circa 33,4 miliardi di euro (+14,5% rispetto al 2013) e sono imputabili alla deduzione per abitazione principale (oltre 8,6 miliardi di euro) e agli oneri deducibili (24,8 miliardi di euro)³⁴ che dal 2014 non comprendono più i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. L'incremento rispetto al 2013 della deduzione per abitazione principale (che passa da 4,6 miliardi di euro del 2013 a 8,6 miliardi di euro nel 2014) è influenzato dall'estensione dell'esenzione IMU a tutte le abitazioni principali, ad eccezione di quelle 'di lusso' con categoria A/1, A/8 e A/9, che pertanto concorrono nuovamente alla determinazione del reddito complessivo.

Rispetto al 2013 gli oneri deducibili subiscono un incremento del 2,2%, imputabile prevalentemente alla previdenza complementare (+11,3%) e ai contributi previdenziali ed assistenziali (+1,0%). Si nota anche un aumento di circa il 50% del numero dei soggetti che deducono l'assegno al coniuge. Si sottolinea che da quest'anno tra gli 'altri oneri deducibili' sono comprese le spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione per 8 anni entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione. I successivi grafici mettono in evidenza sia la frequenza di utilizzo sia la composizione percentuale dell'ammontare delle singole componenti.


³⁴ Tra gli oneri deducibili è compreso il contributo di solidarietà al netto della quota trattenuta dal sostituto d'imposta.

DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE DEGLI ONERI DEDUCIBILI



* comprende la quota di start-up attribuita dalla società in regime di trasparenza

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEGLI ONERI DEDUCIBILI



* comprende la quota di start-up attribuita dalla società in regime di trasparenza

Le detrazioni ammontano a 66,2 miliardi di euro (+2,7% rispetto al 2013) e sono composte prevalentemente da: detrazioni per redditi da lavoro dipendente e pensione (63,6%), carichi di famiglia (19,7%), oneri detraibili al 19% (7,9%), spese per recupero edilizio (6,2%) e spese per il risparmio energetico (2,1%).

Il confronto con l'anno precedente evidenzia incrementi consistenti per le seguenti detrazioni:

- per reddito da lavoro dipendente³⁵ (+3,1%) ;
- per ristrutturazione edilizia (+17%) che comprende, oltre alla detrazione del 50%, anche la detrazione del 65% per le spese per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

Si riscontra invece una riduzione delle detrazioni per interventi di risparmio energetico (-7%).

Di particolare interesse è l'analisi dei dati relativi agli oneri detraibili al 19% (per un ammontare di 27,1 miliardi di euro) dove si rileva un decremento dello 0,30% rispetto al 2013. L'analisi delle componenti, confrontate con l'anno precedente, consente di cogliere la generale diminuzione delle spese sostenute per interessi passivi relativi a mutui (per abitazione principale, altri immobili, recupero edilizio), delle spese per assicurazioni sulla vita³⁶ (-20,4% rispetto al 2013) e quelle sostenute per addetti all'assistenza personale (-4%), mentre continuano ad aumentare le spese sanitarie (+2,5%) in linea con l'anno precedente. I successivi grafici mettono in evidenza sia la frequenza di utilizzo che la composizione percentuale dell'ammontare delle principali componenti.


³⁵ Nel 2014 le detrazioni per redditi da lavoro dipendente sono state così modificate:

1. **1.880 euro** (1.840 euro sino al 2013), se il reddito complessivo non è superiore a **8.000 euro**. In ogni caso, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato. Ciò significa che tali misure minime competono a prescindere dal risultato del calcolo di ragguglio al periodo di spettanza nell'anno;
2. **978 euro** (1.338 euro sino al 2013) se il reddito complessivo è compreso **tra 8.000 euro e 28.000 euro**. Tale importo è aumentato del seguente prodotto: $(978 + (902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo}) / 20.000))$;
3. se il reddito complessivo è compreso **tra 28.000 euro e 55.000 euro** la detrazione spetta nella seguente misura: $(978 \times ((55.000 - \text{reddito complessivo}) / 27.000))$.


³⁶ Nel 2014 sono previsti due limiti di detraibilità:

- **530 euro** per premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento;
- **1.291,14 euro** per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza.

DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 19%




COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 19%



Si sottolinea inoltre che da quest'anno è stata innalzata la detrazione dal 24% al 26% per le erogazioni liberali a favore di Onlus e dei partiti politici che ammontano a 185 milioni di euro (+5,3% rispetto al 2013).

Il grafico seguente fornisce la composizione degli oneri detraibili al 26%.

**COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL'AMMONTARE
DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 26%**



11. **ALCUNE TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI**

11.1 **DIPENDENTI**

I lavoratori dipendenti³⁷ sono oltre 20,5 milioni (50% del totale contribuenti) e dichiarano un reddito medio da lavoro dipendente³⁸ di 20.520 euro (-0,4% rispetto al 2013) che sale a 20.700 euro (+0,9% rispetto al 2013) considerando anche i premi di produttività soggetti a tassazione sostitutiva. Se si considera il reddito complessivo posseduto da tali soggetti il valore medio sale a 22.630 euro (+10,3% rispetto al reddito medio da lavoro dipendente).


Analizzando la composizione del reddito complessivo si evidenzia un'incidenza di circa il 90,7% del reddito da lavoro dipendente. Il restante 9,3% è composto prevalentemente da: redditi da pensione (3,6%), redditi d'impresa e di lavoro autonomo (1,0%), fabbricati (2,4%) e redditi da partecipazione (0,8%).

L'80,5% dei dipendenti dichiara un'imposta netta positiva per un valore complessivo di 89,5 miliardi di euro (59,2% del totale imposta netta dichiarata) ed un valore medio di 5.440 euro; circa 4 milioni di dipendenti non dichiarano invece imposta netta per effetto sia di livelli di reddito che rientrano nelle fasce di esonero sia per effetto delle detrazioni.

³⁷ In questa sede i dipendenti ed i pensionati vengono analizzati nella loro totalità, a prescindere dalla prevalenza o meno del reddito.


³⁸ Si ricorda che tale reddito comprende sia i compensi corrisposti per prestazioni di collaborazioni coordinate e continuative che i sussidi.

**LAVORATORI DIPENDENTI
COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL REDDITO COMPLESSIVO**



*Altri redditi comprende: terreni, allevamento, altri redditi assimilati al lavoro dipendente, altri redditi da lavoro autonomo, plusvalenza di natura finanziaria, redditi di capitale, redditi diversi e redditi assoggettati a tassazione separata con opzione a tassazione ordinaria.

**LAVORATORI DIPENDENTI
PRINCIPALI GRANDEZZE FISCALI**




11.2 **PENSIONATI**

I pensionati sono 14,8 milioni (36,3% del totale contribuenti) e dichiarano un reddito medio da pensione di 16.700 euro. Se si considera il reddito complessivo posseduto da tali soggetti il valore medio sale a 19.890 euro (+19,1% rispetto al reddito medio da pensione).

Analizzando la composizione del reddito complessivo si evidenzia un'incidenza dell'84% del reddito da pensione. Il restante 16% è composto prevalentemente da: lavoro dipendente (5,0%), redditi da fabbricati (6,1%), redditi d'impresa e di lavoro autonomo (2,2%), redditi da partecipazione (1,5%). Il 77% dei pensionati dichiara un'imposta netta per un valore complessivo di 52,9 miliardi di euro (35% del totale imposta netta dichiarata) ed un valore medio di 4.620 euro.


Analogamente ai dipendenti, anche tra i pensionati 3,4 milioni di soggetti non dichiarano imposta netta per effetto sia di livelli reddituali rientranti nelle fasce di esonero sia dell'utilizzo delle detrazioni.

PENSIONATI
COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL REDDITO COMPLESSIVO



*Altri redditi comprende: terreni, allevamento, altri redditi assimilati al lavoro dipendente, altri redditi da lavoro autonomo, plusvalenza di natura finanziaria, redditi di capitale, redditi diversi e redditi assoggettata a tassazione separata con opzione a tassazione ordinaria.

PENSIONATI
PRINCIPALI GRANDEZZE FISCALI



Confrontando la distribuzione dei dipendenti e dei pensionati per classi di reddito complessivo (vedi grafico successivo) emerge che il 46% dei pensionati dichiara redditi bassi (fino a 15.000 euro) mentre i dipendenti si concentrano nella classi di reddito fino a 35.000 (87%).

DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI E PENSIONATI

